



COMUNE DI PAITONE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta ordinaria

N. 005 DEL 07/04/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2019.CONFERMA.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **09,00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
FREDDI DANTE	si	
CAVALLERI MARIATERESA	si	
NICOLINI PIERANGELO	si	
LODA FABIO	si	
FOGLIATA ANGELO	si	
CHIODI MARIANGELA	si	
SGOTTI RINALDO	si	
	7	0

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine n. **005** dell'ordine del giorno.

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Favorevole</p> <p>Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>F.to Rag. Gianpietro Nicolini</p>	<p>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Favorevole</p> <p>Espresso dal Responsabile Del servizio, ai sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>F.to Rag. Gianpietro Nicolini</p>
---	---

Delibera di Consiglio N. 05 del 07/04/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2019. CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 con la quale si procedeva all'approvazione del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), successivamente modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la legge di stabilità 2015 n.208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in tema di IMU:

Comma 13: Terreni agricoli

- *Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF n.9 del 14/06/1993.*
- *Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione.*
- *Ubicati nelle isole minori.*
- *Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.*
- *Dal 01.01.16 è abrogato il disposto del D.L. 4/2015 che modifica il concetto di montaneità per le esenzioni dei terreni agricoli.*

Comma 10 lettera b : Comodato uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

Comma 53 e 54 : Immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

A favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art.2 comma 3 della L.431/98, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31/01 di ogni anno, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.431/98 " a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché le date di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, unitamente alla copia del contratto registrato.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè venga presentato al Comune la copia del pagamento del rinnovo annuale entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del contratto e purchè non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019/2021 per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" attualmente in vigore.

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta per l'anno 2019 un gettito stimato, al netto della quota presunta trattenuta dallo Stato a finanziamento del fondo di solidarietà comunale, pari ad € 441.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
- ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);
- ALIQUOTA 8,60 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza.

Per i contribuenti che hanno presentato regolare dichiarazione di uso gratuito per l'anno 2019 si continuerà ad applicare l'aliquota agevolata dell' 8,60 per mille, ma avranno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile solo ed esclusivamente quelli che risultano in possesso anche dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati:

- Il possesso di un solo fabbricato ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale,
- La residenza anagrafica nello stesso comune del soggetto beneficiario dell'uso gratuito,
- La concessione dell'uso gratuito esclusivamente ad un parente di primo grado in linea retta (genitori-figli/figli-genitori),
- La registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate
- La presentazione della dichiarazione IMU deve essere effettuata entro il 30 Giugno 2019.

3) di determinare le seguenti esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- ESENZIONE per abitazione principale e relative pertinenze;

Si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si equipara ad abitazione principale e relative pertinenze anche:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla gazzetta

ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

- ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/p comunque occupata;

-ESENZIONE fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013

-ESENZIONE terreni agricoli essendo il Comune di Paitone nell'elenco della Circolare MEF n.9 del 14/06/1993

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 e successivamente modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2015;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^a D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Relazione di pubblicazione

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art.32 comma 1^a della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Paitone lì,05/04/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Paitone,05/04/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
